

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)

Giovedì 8 gennaio 2009

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.

C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'articolo 19 del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008 (cosiddetto decreto milleproroghe) ha prorogato di ulteriori 6 mesi il termine, fissato al 1° gennaio 2009, entro il quale sarebbe dovuta entrare in vigore la nuova disciplina dell'azione collettiva risarcitoria. Ricorda che proprio su tale questione la Commissione Giustizia il 18 dicembre scorso ha approvato una risoluzione dell'onorevole Lo Presti, relatore delle proposte di legge in esame. Tale risoluzione in premessa contiene anche un auspicio circa l'intenzione del Governo di adottare le proprie iniziative legislative in materia presso la Camera dei deputati, anziché presso il Senato come invece in precedenza annunciato. Ricorda altresì che nella seduta del 4 dicembre scorso il relatore ha presentato una proposta di testo unificato.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO fa presente che il 23 dicembre scorso il Governo ha presentato al Senato emendamento in tema di *class action* al provvedimento n. 1195. Tale intervento rappresenta un adeguato punto di equilibrio tra l'esigenza di efficace tutela dei consumatori e quella di garanzia per le imprese. Più nel dettaglio, le linee fondamentali del provvedimento prevedono: l'estensione della legittimazione ad agire a tutti i cittadini-consumatori, sia direttamente sia mediante un'associazione a cui si dà mandato; la possibilità di utilizzare l'azione anche per la tutela delle situazioni di danno seriale, causato da pratiche commerciali scorrette o comportamenti non concorrenziali; la razionalizzazione e la semplificazione del relativo procedimento giudiziario, anche in riferimento alla fase di liquidazione del danno; il rafforzamento delle forme di pubblicità dell'azione proposta; l'azione può essere esercitata solo con riguardo agli illeciti compiuti successivamente al 30 giugno 2008, data di entrata in vigore della prima versione della normativa predisposta nella precedente legislatura. Tale termine, inoltre, è finalizzato a consentire agli uffici giudiziari di attuare le misure organizzative necessarie per la gestione del contenzioso. Ricorda quindi che l'emendamento in questione era stato già annunciato in sede di proroga al 30 giugno 2009, contenuta nel decreto legge n. 112 del 2008, del termine di entrata in vigore della disciplina della *class action* di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pur prendendo atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, ritiene che la Commissione comunque debba proseguire l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, condivide l'opportunità che la Commissione prosegua l'esame dei provvedimenti. Anche in considerazione del fatto che la disciplina contenuta nell'emendamento presentato dal Governo appare per molti aspetti analoga a quella del provvedimento in esame, auspica che il Governo non insista nel voler esaminare la disciplina

dell'azione collettiva presso l'altro ramo del Parlamento e che pertanto ritiri l'emendamento in questione. Ciò consentirebbe a questa Commissione di proseguire l'esame del provvedimento, in linea di continuità rispetto ai lavori svoltisi nella precedente legislatura e, più in generale, di svolgere un ampio dibattito parlamentare su un istituto delicatissimo che, se male calibrato, potrebbe produrre effetti devastanti su un'economia peraltro già in crisi. Ritiene conclusivamente che sia necessario addivenire in tempi brevi all'adozione di un testo base.

Lanfranco TENAGLIA (PD) rileva che l'istituto dell'azione collettiva è fondamentale per l'attuazione di alcuni diritti primari dei cittadini e che non si debba procrastinare l'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo, che appare complessivamente equilibrata e condivisibile, per quanto migliorabile sotto taluni profili. In particolare, suscita più di una perplessità la non retroattività della predetta disciplina. Sottolinea che la disciplina dell'articolo 140-*bis* è stata prorogata due volte. La prima proroga è stata motivata da esigenze di organizzazione degli uffici giudiziari, data la necessità di far fronte allo specifico carico giudiziario che deriverebbe dall'introduzione nell'ordinamento di questo nuovo istituto. La seconda proroga, al contrario, non appare altrettanto comprensibile.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.